

ce 74628



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE DARE COSTRUZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 100/1986  
N. 131 TAE - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

12432-07

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto  
TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Ugo RIGGIO - Presidente - R.G.N. 3288/01
- Dott. Francesco RUGGIERO - Consigliere - Cron. 12432
- Dott. Giuseppe NAPOLETANO - Consigliere - Rep.
- Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere - Ud. 27/03/07
- Dott. Camilla DI IASI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del  
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in  
persona del Direttore pro tempore, elettivamente  
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta  
e difende ope legis;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CAMPIONE CIVILE  
N. 74628

- ricorrenti -

contro

MANCINI PIETRO;

- intimato -

2007 avverso la sentenza n. 292/99 della Commissione  
959 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il



17/12/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 27/03/07 dal Consigliere Dott. Camilla DI  
IASI;

udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato GUIDA,  
che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso  
per il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'V' or similar character.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pietro Mancini ricorreva avverso l'avviso di liquidazione col quale l'Ufficio del Registro di Pisa aveva richiesto, per quel che in questa sede ancora rileva, l'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3% su di un atto di riconoscimento di debito e l'adita C.T.P., in parziale accoglimento del ricorso, aveva ritenuto applicabile l'aliquota dell'1%, rientrando la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 3 della Tariffa allegata al d.p.r. 131/1986, trattandosi di atto di natura dichiarativa.

La C.T.R. Toscana, investita dell'appello proposto dall'Ufficio, lo rigettava, affermando che la ricognizione di debito, poichè confermava un precedente rapporto senza far nascere nuove e diverse obbligazioni, aveva natura dichiarativa e pertanto ad essa doveva essere applicata l'aliquota prevista dall'art. 3 della Tariffa allegata al d.p.r. citato. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione l'Amministrazione delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate; il contribuente non si è costituito.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 della Tariffa allegata al d.p.r. 131/1986, 20 e 22 del medesimo d.p.r., nonché



62 d.lgvo 546/1992, i ricorrenti rilevano che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro occorre considerare che l'imposta è dovuta non solo per l'atto formalmente posto in essere, ma anche per gli atti in esso enunciati e che, pertanto, non è decisivo il carattere meramente dichiarativo dell'atto di riconoscimento di debito, in quanto in esso è insito il riferimento all'atto costitutivo del sottostante rapporto patrimoniale che, se non già tassato, è anch'esso soggetto a tassazione. Secondo i ricorrenti, pertanto, è applicabile l'aliquota del 3% per gli atti a contenuto patrimoniale, dovendosi avere riguardo non alla natura della ricognizione di debito ma al rapporto sottostante che con tale atto viene enunciato.

La censura esposta è in parte infondata e in parte inammissibile.

E' innanzitutto da rilevare che i ricorrenti non contestano che l'atto in questione è una ricognizione di debito, che, in quanto tale, esso ha natura dichiarativa, e infine che, per gli atti aventi natura dichiarativa, è applicabile l'aliquota dell'1% prevista dalla Tariffa allegata al d.p.r. 131/1986, ma si limitano unicamente ad osservare che l'imposta è dovuta non solo per l'atto posto in essere, ma anche per gli atti in esso enunciati, e che pertanto la natura



dichiarativa della ricognizione di debito non è "decisiva" ai fini dell'applicazione dell'aliquota, essendo in tale atto implicito il riferimento all'atto costitutivo del sottostante rapporto patrimoniale.

Tanto premesso, è bene rilevare che, a differenza di quanto sembrano ritenere i ricorrenti, non sempre una ricognizione di debito rimanda (implicitamente o esplicitamente) all'esistenza dell'atto costitutivo di un sottostante rapporto patrimoniale, né sempre, sulla base degli elementi desumibili dalla predetta ricognizione, tale atto costitutivo è individuabile al fine di verificare se per esso è stata o meno già versata l'imposta dovuta.

Alla stregua di quanto sopra esposto, emerge che la censura in esame, infondata nei presupposti, risulta di conseguenza astratta e generica, quindi inammissibile, prima ancora che per difetto di autosufficienza, per carenza di interesse, posto che, non essendo stato in ricorso neppure dedotto che nella specie dalla ricognizione risulta l'esistenza dell'atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante e che tale atto, individuabile sulla base dei riferimenti contenuti nella suddetta ricognizione, non risulta già assoggettato all'imposta dovuta, i ricorrenti non hanno alcun interesse alla astratta enunciazione del



principio dell'assoggettamento ad imposta non solo dell'atto formalmente posto in essere, ma anche degli atti in esso enunciati.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 800,00 di cui euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Roma, 27-03-07

L'Estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Dott. Salvatore Aschettino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il

28 MAR. 2007

IL CANCELLIERE CT  
Salvatore Aschettino

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA